Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

# CAPITOLATO DI APPALTO PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto definito come segue:
  - a) Trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole ubicate nel territorio del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO:

Taballa A	Vm consistential	Costa a Visa	Imports	Incidenza
Tabella A	Km complessivi	Costo a Km.	πιροιτο	Incidenza costo
	anno scolastico			manodopera
a) Percorsi: - Laterina e Ponticino — Scuola per l'infanzia - Laterina — Ponticino Scuola Primaria - Laterina — Ponticino Scuola Media - Pergine Montalto — Scuola per l'infanzia - Linea "A" - Linea "B" - Navetta per Palestra				
b) Totale Km settimanali X settimane annue				
360 X 37= 13.320 410 x 34 = 13.940 430 x 34 = 14.620 300 X 34 = 10.200 285 X 34 = 9.690 315 X 34 = 10.710				
60 X 34 = 2.040	75.420	€. 1,95	€. 147.069,00	
IVA 10%			€. 14.706,90	
Totale IVA inclusa			€. 161.775,90	

### Questo servizio è articolato su:

- Linea 1 Laterina dal lunedì al sabato per le scuole materne, elementari e medie plesso di Laterina Km. settimanali **23.720**
- Linea 2 Ponticino dal lunedì al sabato per le scuole materne, elementari e medie plesso di Ponticino Km. settimanali **18.160**

Provincia di Arezzo
Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)
PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

- Linea 3 e 4 Laterina dal lunedì al sabato per le scuole materne, elementari e medie plesso di Montalto Pergine Valdarno Km. Settimanali **33.540**, compreso il servizio navetta per la palestra di Montalto
- a) Trasporto scolastico per le uscite didattiche previste per gli alunni delle Scuole suddette (trasporto extrascolastico) e trasporto sui mezzi della ditta di eventuale personale di vigilanza incaricato dall'Amministrazione;

Tabella B	N° gite annue	Costo a gita	Importo	
				Incidenza
				costo
				manodopera
1) Gite da effettuarsi all'interno				
o al di fuori del territorio				
comunale (circa 4 ore ciascuna)	n. 33			
		€. 120,00	€. 3.960,00	
Totale			€ 3.960,00	
IVA 10%			€. 396,00	
Totale IVA inclusa			€. 4.356,00	

b) trasporto scolastico per le attività extrascolastiche (invernali ed estive) previste per gli alunni delle Scuole suddette e trasporto sui mezzi della ditta di eventuale personale di vigilanza incaricato dall'Amministrazione;

Tabella C	Km. complessivi per attività extrascolastiche	Costo a km	Importo	Incidenza costo manodopera
LATERINA PERGINE VALDARNO  — Attività extrascolastiche (invernali ed estive)		€. 1,95	€. 26.325,00	
Totale	13.500		€. 26.325,00	
IVA 10%			€. 2.632,50	
Totale IVA inclusa			€. 28.957,00	

2. La ditta aggiudicataria deve adeguare le proprie prestazioni alle necessità del servizio di Trasporto Scolastico segnalate dal Servizio Pubblica Istruzione, apportando conseguentemente le opportune modifiche organizzative e strumentali al fine di consentire il trasporto del numero degli utenti che di volta in volta si renderà necessario e negli orari stabiliti di concerto dal Servizio Pubblica Istruzione e dall'Autorità scolastica.

### Art. 2 - Carattere dei servizi, sostituzione dei mezzi e del personale

- 1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere interrotti o abbandonati. La ditta aggiudicataria si impegna pertanto a dare esecuzione all'appalto con qualsiasi tempo e condizione.
- 2. La ditta è tenuta a garantire, salvo i casi di forza maggiore dovuti a dissesti stradali o calamità naturali, l'erogazione del servizio, provvedendo tempestivamente a sostituire i mezzi in caso di guasti, incidenti, necessità di manutenzioni o altri problemi che dovessero pregiudicare il regolare

Provincia di Arezzo
Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)
PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

svolgimento del servizio stesso nonché a sostituire il personale assente dal servizio; in tal caso l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità e da eventuali maggiori spese. In mancanza si applicheranno le penalità previste dal presente Capitolato.

- 3. In particolare, nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi, la ditta ne dà immediata comunicazione all'Ufficio e dovrà intervenire con mezzi propri e aggiunti. La ditta dovrà garantire la sostituzione dei mezzi inutilizzabili con altri mezzi di scorta aventi le medesime caratteristiche di cui ai successivi artt. 6 e 7. La sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il limite massimo di 30 (trenta) minuti dall'interruzione del servizio.
- 4. Nel caso in cui la ditta non svolga in parte il servizio giornaliero richiesto o lo svolga con ritardo rispetto all'orario stabilito dall'Ufficio Pubblica Istruzione, salvo i casi di forza maggiore dovuti a dissesti stradali o calamità naturali, oltre alla mancata corresponsione del compenso relativo al servizio non effettuato, per ciascun episodio si applicheranno le penalità di cui al successivo art. 18 e di quelle delineate nello schema di contratto. Nel caso in cui la ditta non svolga il servizio, oltre alle penalità e le disposizioni di cui all'art. 18 e dello schema di contratto, per ciascun giorno di mancata esecuzione si applicherà una penale aggiuntiva pari ad €.500,00;
- 5. Nel caso in cui le inadempienze di cui al presente articolo dovessero ripetersi, in ciascun anno scolastico, in misura superiore a 4 (quattro) episodi, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in applicazione di quanto specificato nello schema di contratto.
- 6. Riguardo agli automezzi in avaria, la ditta si obbliga ad effettuare celermente le riparazioni necessarie. In ogni caso la sostituzione del mezzo originario non potrà protrarsi oltre 7 giorni, salvo comprovati motivi valutati dal Servizio Pubblica Istruzione: in caso di mancato reintegro del mezzo originario entro tale termine si applicheranno le penalità e le disposizioni indicate all'art. 18 del presente Capitolato e nello schema di contratto. In caso di frequenti soste in officina il mezzo dovrà essere sostituito con altro mezzo avente le medesime caratteristiche di cui ai successivi art. 6 e 7.
- 7. La procedura di cui al presente articolo trova applicazione anche in caso di mancato svolgimento del servizio dovuto a indisponibilità del personale della ditta addetto alla guida dei mezzi.
- 8. Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e in caso di sospensione o di interruzione ingiustificata del servizio da parte della ditta, il Comune ha la

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, in danno della ditta medesima, quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio stesso qualora la ditta non ottemperi nel termine assegnatole alle disposizioni impartite dal Comune, fatta salva l'applicazione delle penalità previste. Il congruo termine da assegnare alla ditta verrà stabilito dall'Amministrazione tenendo conto della natura e degli interventi da eseguire.

9. Per garantire la funzionalità e la tempestiva sostituzione dei mezzi, la Ditta è obbligata ad individuare, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, uno o più depositi per la rimessa mezzi nel territorio del Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO o comunque entro una distanza massima di 25 km dal capoluogo.

### Art. 3 - Modalità generali di svolgimento del servizio

- 1. La ditta nell'esecuzione del servizio ha la totale responsabilità per la garanzia dei servizi erogati. La ditta provvederà alla gestione del servizio di cui al presente capitolato con propria organizzazione di mezzi e personale ed esclusiva responsabilità e rischio contrattuale.
- 2. La ditta svolge i servizi di cui al presente capitolato nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa attinente in qualsiasi modo i servizi oggetto del presente appalto, dal presente Capitolato, da relativo disciplinare.
- 3. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico accetta integralmente tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Non possono essere apposte e, se apposte, non avranno alcun valore e perciò non saranno prese in considerazione, eventuali postille o annotazioni alle condizioni del presente capitolato effettuate nell'ambito dell'offerta.
- 4. La ditta aggiudicataria deve garantire il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato ed ai prezzi offerti in sede di gara, senza alcuna maggiorazione o rimborso, anche in caso di:
  - a) variazione del numero e/o ubicazione delle sedi scolastiche;
  - b) variazione del numero degli alunni trasportati;
  - c) variazione rispetto al chilometraggio come presuntivamente determinato all'art. 5;
  - d) variazione del Piano annuale del trasporto scolastico (percorsi, fermate, etc).
- 5. La ditta ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune le circostanze e i fatti che, nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi o la sicurezza degli utenti.
- 6. In caso di sciopero si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali con particolare riferimento alla Legge n. 146 del 12.06.1990 e s.m.i. La ditta si impegna pertanto ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, la ditta dovrà quindi garantire l'esecuzione dei servizi di trasporto di cui all'art. 1 lett. a), assicurando il servizio nelle fasce orarie scolastiche.
- 7. In caso di sciopero indetto per la categoria di personale cui la ditta appaltatrice appartiene, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata di norma entro le ore 10.00 del quinto giorno antecedente quello di inizio dello sciopero.
- 8. In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte del Comune (sciopero, assemblee del personale scolastico, gite, maltempo etc), il Comune informerà la ditta aggiudicataria con tempestivo preavviso (almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio stesso) e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla ditta aggiudicataria. In tale caso, data la mancata effettuazione del servizio di trasporto, il chilometraggio previsto non sarà considerato ai fini della fatturazione.
- 9. La ditta deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasporto di persone e delle relative autorizzazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo: D.M. n. 448 del 20.12.1991 e s.m.i., come integrato dal D.lgs. n. 395 del 22.12.2000 e s.m.i. e dal D.M. n. 161 del

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

28.04.2005 e s.m.i., D.D. n.291 del 25.11.2011, iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) per l'esercizio di autotrasporto di persone, Autorizzazione all'Esercizio della Professione (AEP).

10. La Ditta deve utilizzare gli autoveicoli destinati al servizio nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto di persone, con particolare riferimento alle norme che regolano l'uso e la circolazione di tali veicoli (norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.).

### Art. 4 - Modalità specifiche di svolgimento del servizio

- 1. Il servizio di trasporto di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera a) dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) in tutti i giorni del calendario scolastico annuale approvato dal locale Istituto Comprensivo Statale;
  - b) negli orari, comprensivi dei rientri pomeridiani, che annualmente saranno definiti dal Servizio Pubblica Istruzione in accordo con l'Autorità scolastica;
  - c) secondo i percorsi e le fermate stabiliti annualmente dal Servizio Pubblica Istruzione nel "Piano annuale del trasporto scolastico";
  - d) in relazione a specifiche esigenze organizzative del Servizio Pubblica Istruzione.
- 2. Il Servizio Pubblica Istruzione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, approva il "Piano annuale del trasporto scolastico" con l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari, tenuto conto delle richieste dell'Istituto Comprensivo Statale, dell'orario di apertura dei vari plessi scolastici, degli orari di inizio e termine delle lezioni e delle richieste di iscrizione pervenute. Il piano potrà essere modificato nel corso dell'anno scolastico al fine di migliorare il servizio. Il Piano è predisposto da un'apposita
  - Commissione tecnica composta dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, dal personale addetto alla guida dei mezzi e dal Responsabile tecnico della ditta di cui al successivo art. 9. Il "Piano annuale del trasporto scolastico" può subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. Il Comune si riserva pertanto la facoltà di variare insindacabilmente ed in qualsiasi momento i percorsi, le fermate e gli orari. La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni del Piano, anche temporanee, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.
- 3. I percorsi degli scuolabus, il loro numero, le fermate, gli orari di partenza/arrivo presso le sedi scolastiche e di salita/discesa degli utenti sono stabiliti dal Servizio Pubblica Istruzione e la ditta aggiudicataria dovrà eseguire le disposizioni impartite dall'Ufficio.
- 4. Gli itinerari, le fermate e gli orari possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.
- 5. La ditta, con i tempi e le modalità fissate dal Servizio Pubblica Istruzione, è tenuta a coadiuvare l'Ufficio comunale nella definizione dei percorsi e degli orari degli scuolabus, come specificato nel precedente comma 2. La ditta, tramite il personale addetto alla guida dei mezzi e/o il Responsabile tecnico della Ditta stessa, è tenuta pertanto a partecipare alle riunioni convocate dal Servizio Pubblica Istruzione e ad effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta. La partecipazione alle riunioni è compresa nel corrispettivo e non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

- 6. Il numero degli utenti del servizio viene annualmente definito dal Servizio Pubblica Istruzione e comunicato alla ditta. Nel corso della vigenza del contratto tale numero potrà essere aumentato, diminuito o soppresso in rapporto alle esigenze effettive, senza che la ditta aggiudicataria possa chiedere compensi o rimborsi. Il servizio comprende il trasporto degli utenti dalle fermate (paline, punti di fermata, abitazioni) annualmente indicate dall'Amministrazione Comunale alle rispettive sedi scolastiche e viceversa. Eventuali modifiche dei punti di raccolta, sempre che non comportino oneri per l'Amministrazione, dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Pubblica Istruzione.
- 7. Il servizio di trasporto di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera b) dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) la Ditta, su richiesta del Comune, provvede al trasporto per uscite didattiche per le scuole precedentemente indicate, da effettuare in orario mattutino e/o pomeridiano compatibilmente con l'orario ordinario di svolgimento del servizio di trasporto scolastico, anche al di fuori del territorio comunale. A tal fine il Servizio Pubblica Istruzione comunica alla Ditta, per il tramite degli autisti, apposito ordine indicando la destinazione e gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il servizio è espletato al costo offerto in sede di gara per le gite e tale prezzo è comprensivo del costo orario di stazionamento;
  - b) il servizio di accompagnamento e vigilanza sui mezzi della ditta, se previsto per legge o, in ogni caso, è ordinariamente svolto da personale incaricato dall'Amministrazione (cooperative, associazioni di volontariato, servizio civile, lavoratori socialmente utili etc), salvo quanto previsto dal successivo art.6.
- 8. Il servizio di trasporto di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera c) dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) la Ditta, su richiesta del Comune, provvede al trasporto per le attività extrascolastiche (sia invernali che estive) per le scuole: materna, elementari e medie, da effettuare in orario mattutino e/o pomeridiano compatibilmente con l'orario ordinario di svolgimento del servizio di trasporto scolastico, anche al di fuori del territorio comunale. A tal fine il Servizio Pubblica Istruzione comunica alla Ditta il numero degli utenti del servizio, gli itinerari, i percorsi degli scuolabus, il loro numero, le fermate, gli orari di partenza/arrivo presso le sedi delle attività extrascolastiche e di salita/discesa degli utenti sono stabiliti dal Servizio Pubblica Istruzione e la ditta aggiudicataria dovrà seguire le disposizioni impartite dall'ufficio.
  - b) il servizio di accompagnamento e vigilanza sui mezzi della ditta, se previsto per legge o, in ogni caso, è ordinariamente svolto da personale incaricato dall'Amministrazione (cooperative, associazioni di volontariato, servizio civile, lavoratori socialmente utili etc.), salvo quanto previsto dal successivo art.6. L'eventuale chilometraggio aggiuntivo per la salita/discesa di tale personale è a carico dell'Amministrazione ed il servizio è espletato al costo chilometrico offerto in sede di gara.
- 9. La Ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto (utenti, accompagnatori, personale docente, personale comunale autorizzato). Non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

## Art. 5 - Quantificazione del chilometraggio

- 1. Il chilometraggio annuo dei servizi di trasporto di cui al precedente art. 1 lettere a), b) e c) è calcolato con le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato e ivi presuntivamente quantificato.
- 2. Nel corso dell'appalto, tale chilometraggio potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in rapporto al numero degli utenti, alla residenza degli stessi o a modifiche organizzative del servizio. Tale ammontare chilometrico è quindi indicativo ed è stato stimato dall'Amministrazione ai fini della definizione del valore dell'appalto e non vincolante per l'Amministrazione: ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. la ditta aggiudicataria, nel caso in cui si verifichi una variazione, in
  - aumento o diminuzione, non superiore al 20% dell'importo contrattuale, dovrà pertanto mantenere la fornitura ai prezzi indicati nell'offerta anche per quantità minori o maggiori, senza pretesa di alcun sovrapprezzo o risarcimento forfetario. In caso di superamento in eccesso o difetto di tale limite, la ditta ha comunque l'obbligo di effettuare il servizio ma, solo per la parte eccedente, i prezzi di aggiudicazione, comprensivi di eventuale incremento ISTAT ai sensi del successivo art. 18 e di quanto specificato nello schema di contratto, saranno rispettivamente diminuiti e aumentati di un importo pari al 5%.

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

- 3. Il chilometraggio annuo effettivo relativo al servizio di trasporto di cui all'art. 1 comma 1 lettere a), b) e c) è determinato, per ogni anno scolastico, mediante verifica congiunta delle percorrenze stabilite dal Servizio Pubblica Istruzione, fatte salve le limitazioni di cui al successo comma 4. La percorrenza di ogni linea si calcola con le seguenti modalità:
  - a) In andata: le linee iniziano dalla fermata prevista per la salita del primo utente all'orario stabilito e, procedendo lungo il percorso indicato, terminano al plesso scolastico individuato per la discesa dell'ultimo utente.
  - b) In ritorno: le linee iniziano dalla salita degli utenti presso il plesso scolastico all'orario stabilito e lungo il percorso indicato e terminano alla discesa dell'ultimo utente individuato.
- 4. Il tragitto dal deposito del mezzo alla prima fermata utile e dalla sede scolastica al deposito non è conteggiato e rimane ad esclusivo carico della Ditta rimanendo pertanto escluso dalla fatturazione. Sono altresì esclusi dal conteggio i chilometri effettuati dalla ditta per ogni altra ragione diversa dal trasporto degli utenti (spostamenti per manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni, rifornimento di carburante etc). La misurazione del chilometraggio è effettuata con mezzi comunali. Al fine di evitare disagi per l'utenza, con particolare riferimento ai tempi di permanenza negli scuolabus (es. trasporto di alunni residenti in località particolarmente distanti dalle sedi scolastiche), il Servizio Pubblica Istruzione può autorizzare deroghe alle modalità di calcolo di cui ai precedenti punti a) e b).
- 5. Il contratto sarà stipulato per il numero di chilometri moltiplicato per il prezzo offerto in gara per chilometro.

### Art. 6 - Mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico

I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere omologati alle prescrizioni previste da:

- L. 146/90 modificata con L.11/04/2000 n.83 e del D.P.C.M. 27 gennaio 1994" principi sull'erogazione dei servizi pubblici"
- D.M. del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e ss.mm.ii. e relativa circolare attuativa del Ministero dei Trasporti n° 23 del 11 marzo 1997;
- **D.LGS.** del 13 marzo 2006, n°150 "Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada".;
- D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus" e ss.mm.ii.

Per i mezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, la Società si impegna a provvedere con investimento a totale suo carico. I mezzi posseduti dalla Società devono disporre di un motore almeno Euro 5.

- 1. Per lo svolgimento del servizio la ditta deve mettere a disposizione almeno n. 4 (quattro) mezzi oltre a n. 2 (due) mezzi di scorta aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) n. 2) scuolabus (per il servizio per i plessi di LATERINA e PONTICINO) per alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Media, con le caratteristiche di cui al successivo art. 7 e con la capienza minima di seguito specificata (oltre al posto per il conducente):
    - n. 32 posti a sedere per studenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Media;
    - n. 1 posto a sedere per accompagnatore;
  - b) n. 2) scuolabus (per il servizio per i plessi di Montalto e Pergine Valdarno) per alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Media, con le caratteristiche di cui al successivo art. 7 e con la capienza minima di seguito specificata (oltre al posto per il conducente):
    - n. 40 posti a sedere per studenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Media;
    - n. 1 posto a sedere per accompagnatore;

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

E' ammessa una capienza complessiva maggiore, in ogni caso non superiore a 40 posti, oltre i posti per accompagnatore e conducente, solo a patto che le dimensioni del mezzo consentano per tutta la durata dell'appalto, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, lo svolgimento del servizio nelle strade e sui percorsi richiesti.

b) N. 2 scuolabus per alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Media, con le caratteristiche di cui al successivo art. 8 e con la capienza di cui alla lettera a), adibito a servizio di scorta. Tale scuolabus dovrà essere adibito al servizio esclusivamente per il Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO.

N.B. I mezzi forniti dovranno essere immatricolati almeno a far data dal 01.05.2010, ad esclusione del mezzo di scorta per il quale è ammessa un'immatricolazione a far data dal 01.01.2001. Il concorrente, all'interno della propria offerta tecnica, potrà offrire dei mezzi aventi immatricolazione più recente.

- 2. I mezzi dovranno essere di proprietà della ditta aggiudicataria o nella sua piena e documentata disponibilità giuridica e materiale ai sensi della vigente normativa.
- 3. Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione la ditta dovrà fornire idonea documentazione contenente:
  - l'elenco dei mezzi sopra specificati;
  - i dati identificativi dei mezzi (marca, modello, numero dei posti e relativa specificazione, numero di targa e di telaio, anno di immatricolazione), con allegate le carte di circolazione;
  - il titolo e la durata della disponibilità dei mezzi. A tal fine, sono da intendersi titoli validi: la proprietà, la locazione finanziaria o il comodato d'uso con atto registrato per l'intera durata dell'appalto;
- 4. Nel caso in cui, entro il termine sopra indicato, l'aggiudicatario non disponga dei mezzi come richiesto dal Capitolato, lo stesso decade dall'aggiudicazione e l'Amministrazione comunale è fin da ora autorizzata ad incassare l'intero importo della cauzione provvisoria presentata dalla ditta, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità civili.

### Art. 7 - Specificazione sui mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico

- 1. Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente capitolato, la ditta dovrà mettere a disposizione mezzi conformi alle vigenti norme legislative e regolamentari e idonei ad assolvere il trasporto degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Media. I mezzi dovranno possedere la relativa omologazione, immatricolazione e collaudo.
- 2. In particolare, tali mezzi devono:
  - a) essere conformi a tutte le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa;
  - b) essere in regola con ogni disposizione in materia di circolazione, trasporto di persone, trasporto scolastico;
  - c) essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.04.1977 e s.m.i., dal D.M. 31.01.1997 e s.m.i., dal D.M. 01.04.2010 e s.m.i. ed in generale a tutta la normativa vigente in materia di trasporto scolastico:
  - d) possedere tutti i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione previsti dalla vigente normativa in materia ed essere regolarmente immatricolati presso la Motorizzazione Civile;
  - e) circolare muniti della relativa carta di circolazione e di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia;
  - f) essere in regola con le revisioni, generali e periodiche, previste dalla vigente normativa;
  - g) essere dotati di:
    - cronotachigrafo, che l'Amministrazione potrà visionare in qualunque momento;

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

- porta per passeggeri rototraslante a comando elettrico con dispositivo antischiacciamento posta sulla fiancata destra e con comando per l'apertura di emergenza;
- dicitura "Scuolabus" sulla fiancata;
- cassetta di pronto soccorso ed estintore conformi alla vigente normativa in materia;
- pneumatici da neve nel periodo invernale o altre dotazioni previste dalla vigente normativa;
- h) essere perfettamente efficienti, puliti ed in ordine sia internamente che esternamente;
- i) possedere le polizze assicurative di cui al successivo art. 13.
- 3. I mezzi adibiti al servizio inoltre:
  - a) devono essere conformi a quanto all'art. 2 comma 1 lettera c) del citato D.M. 18.04.1977 e s.m.i.;
  - b) la prima immatricolazione dei mezzi utilizzati non deve essere anteriore alla data del 01.05.2010. Per lo scuolabus di scorta, la prima immatricolazione non deve essere anteriore alla data del 01.01.2001;
  - c) non devono consentire il trasporto di passeggeri in piedi;
  - d) devono rispettare la vigente normativa in materia di cinture di sicurezza (D.lgs. n. 150/2006 e s.m.i.);
  - e) devono essere in regola con le prescritte autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente;
  - f) devono essere di esclusiva proprietà dell'appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità.
- 4. La ditta non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa senza la preventiva autorizzazione del Servizio Pubblica Istruzione. L'eventuale nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7. In caso contrario si applicheranno le penali e le disposizioni di cui al successivo art. 18 e dello schema di contratto.
- 5. Sono a carico della ditta tutti i costi relativi a:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto;
  - b) tasse di circolazione, bollo, assicurazioni;
  - c) carburante, lubrificanti, gomme, pulizia interna ed esterna dei mezzi;
  - d) revisione e immatricolazione;
  - e) licenze ed autorizzazioni;
  - f) ogni ulteriore spesa necessaria per la circolazione dei mezzi e lo svolgimento del servizio.
- 6. Fatto salvo quanto all'art. 6 comma 3 in merito all'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio e comunque in caso di variazioni, dovrà fornire al Servizio Pubblica Istruzione, relativamente ai mezzi di cui intende avvalersi per lo svolgimento del servizio medesimo, i seguenti dati:
  - a) scheda tecnica, numero di telaio del mezzo e relativa targa, carta di circolazione;
  - b) polizze assicurative.
- 7. La ditta dovrà garantire il servizio anche in caso di guasti e/o necessità di manutenzioni con mezzi propri e aggiunti, conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 2.
- 8. Per nessuna ragione sui mezzi adibiti al servizio dovrà essere trasportato un numero di viaggiatori superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.
- 9. Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative dovute ad un aumento del servizio ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più adeguati (necessità di aggiungere nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso, ecc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta e l'Amministrazione.

### Art. 8 - Personale impiegato nel servizio

1. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente capitolato, la ditta dovrà disporre di tutto il personale necessario per lo svolgimento del servizio ed è responsabile circa il

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

possesso dei requisiti prescritti. In particolare, è richiesto un autista per ogni scuolabus richiesto dal presente Capitolato, eccettuato il mezzo di scorta.

- 2. Il personale deve possedere i requisiti professionali, fisici e psico-attitudinali previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività cui è preposto.
- 3. In particolare, il conducente dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico deve avere i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso di patente di guida cat. D integrata dalla Carta di qualificazione del conducente (CQC) e comunque possedere la patente di guida prevista per la conduzione dei mezzi di cui al presente capitolato secondo quanto prescritto dalla vigente normativa;
  - b) possedere i requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale previsti dalla vigente normativa (es. D.M. n. 88 del 23.02.1999 e s.m.i.) per la mansione propria della qualifica da ricoprire;
  - c) non avere precedenti penali e procedimenti penali in corso con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.
- 4. In particolare, il personale addetto al servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus, ove attivato, deve:
  - a) essere di sana e robusta costituzione fisica;
  - b) non avere precedenti penali e procedimenti penali in corso.
- 5. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti per tutta la durata dell'appalto. La ditta è responsabile circa lo svolgimento degli accertamenti periodici previsti dalla vigente normativa.
- 6. La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio e in caso di variazioni successive, dovrà fornire al Servizio Pubblica Istruzione, relativamente al personale di cui intende avvalersi per lo svolgimento del servizio, i seguenti dati:
  - a) l'elenco nominativo del personale ed il relativo inquadramento economico secondo lo specifico C.C.N.L.;
  - b) gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e copia della patente di guida e della Carta di qualificazione del conducente;
  - c) la reperibilità telefonica.
- 7. La ditta potrà, nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.
- 8. La ditta a proprie spese deve dotare il personale di idoneo sistema di comunicazione mobile (con auricolare e bluetooth) che consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti.
- 9. Il personale addetto ai servizi dovrà indossare una divisa in buone condizioni, di foggia e colore adeguato alle esigenze del lavoro o, in alternativa, abbigliamento consono al servizio e tesserino di riconoscimento.
- 10. Il personale impiegato è tenuto, per tutta la durata dell'incarico e nel periodo successivo alla sua cessazione, a mantenere strettamente riservati tutti i dati, le informazioni e le notizie di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento del proprio incarico.
- 11. L'organico proposto dalla ditta deve essere comprensivo delle riserve per ferie, malattie, infortuni, nonché degli incrementi necessari per fronteggiare eventuali periodi di maggior lavoro. Ai fini del buon andamento del servizio la Ditta dovrà garantire continuità di presenza degli autisti titolari in modo da limitare a casi eccezionali il ricorso alle sostituzioni.
- 12. Ai fini dei rapporti con l'Amministrazione Comunale e per assicurare il buon andamento complessivo della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà nominare un Responsabile tecnico del servizio munendolo dei poteri e dei mezzi occorrenti per tutti gli adempimenti di natura tecnica degli obblighi contrattuali. Il nominativo del Responsabile e la sua reperibilità telefonica e di residenza dovranno essere resi noti al Comune all'inizio del servizio. Ogni comunicazione fatta al Responsabile del servizio verrà considerata ad ogni effetto fatta alla ditta stessa. Il Responsabile, nel caso in cui non sia individuato tra il personale

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

addetto alla guida dei mezzi, dovrà avrà avere il proprio domicilio nel Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO o nei Comuni limitrofi.

### Art. 9 - Clausola sociale

Nel rispetto dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, per promuovere la stabilità occupazione del personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario si impegna ad assumere prioritariamente, per l'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. Ciò al fine di garantire la continuità del rapporto con gli utenti destinatari del servizio, applicando i CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e garantendo il mantenimento dell'inquadramento attuale e i diritti maturati a condizione che il loro

numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'aggiudicataria subentrante.

### Art. 10 - Obblighi della ditta nei confronti del personale

- 1. La ditta aggiudicataria, per il personale alle proprie dipendenze, è obbligata:
  - a) al rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale;
  - b) al pagamento di tutti gli oneri contributivi previsti e pertinenti al datore di lavoro (assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie, disoccupazione, etc.);
  - c) all'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, riposo settimanale, ferie etc.;
  - d) all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, nonché negli accordi, regionali, locali ed aziendali. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
  - e) all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.n.68/99 e s.m.i.;
  - f) all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 s.m.i. Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro, ogni responsabilità ricadrà sulla ditta restandone sollevata l'Amministrazione.
- 2. In particolare, relativamente alle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 s.m.i., la Ditta è tenuta:
  - a) ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
  - b) a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
  - c) all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio previsto dal citato Decreto con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi di cui al presente capitolato;
  - d) a rendere sempre disponibili sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi di spegnimento (estintori) e cassette di primo soccorso idonei e verificati secondo la vigente normativa;
  - e) a garantire che il personale impiegato nel servizio venga informato e formato sulle modalità di esecuzione dell'attività oggetto dell'appalto;

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

- f) se previsto ai sensi della vigente normativa, a garantire che il personale impiegato nel servizio sia formato all'uso dei mezzi di spegnimento ed all'attività di primo soccorso;
- g) a garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test alcol, droga).
- 3. Si intendono a carico della ditta aggiudicataria e compresi nel corrispettivo gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposti alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- 4. La ditta, a semplice richiesta del Servizio Pubblica Istruzione, dovrà trasmettere o esibire tutta la documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale per il personale alle proprie dipendenze, in particolare per quanto concerne il versamento dei contributi previsti.
- 5. In caso di riscontro di irregolarità, oltre al pagamento delle penalità e/o all'eventuale risoluzione del contratto di cui allo schema di contratto e al successivo art. 18, saranno informate le Autorità statali e locali competenti. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali conseguenze penali.
- 6. La ditta è responsabile in via esclusiva di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato in tema di lavoro, sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

### Art. 11 - Norme di comportamento per il personale addetto al servizio

- 1. Il conducente deve usare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nella fase di salita e discesa degli alunni dal mezzo.
- 2. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di trasporto scolastico, durante lo svolgimento del servizio i conducenti dei mezzi e gli eventuali accompagnatori osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) verificare giornalmente l'efficienza dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico, segnalando alla ditta la necessità di eventuali interventi di manutenzione;
  - b) rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
  - c) tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle situazioni atmosferiche e di traffico;
  - d) non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
  - e) non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
  - f) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione del mezzo;
  - g) non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
  - h) non abbandonare il mezzo lasciando, in particolare con il motore acceso, gli alunni privi di sorveglianza. In caso di incidente o problemi di altra natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
  - i) adoperarsi affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere; qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà adottare i seguenti provvedimenti:
    - richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia;
    - segnalazione all'Amministrazione Comunale;
  - j) effettuare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

- k) consegna e prelievo degli alunni al/dal personale del plesso scolastico mediante fermata del mezzo in spazi idonei e secondo gli orari definiti dall'Ufficio Scuola in accordo con l'Istituto Comprensivo;
- l) salire e scendere gli alunni negli orari e presso le fermate prestabilite con consegna al genitore o a persone maggiorenni delegate da un genitore;
- m) qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo a bordo dello scuolabus e consegnarlo a idoneo soggetto individuato dall'Amministrazione;
- n) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla ditta, segnalando all'Ufficio Scuola la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune;
- o) consegnare immediatamente alla Scuola oggetti rinvenuti sul mezzo;
- p) tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori trasportati, tale da escludere qualsiasi forma di maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, evitando altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- q) mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, uniformandosi alle disposizioni emanate dall'Amministrazione.
- 3. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità dei minori trasportati causate da propria condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le fasi di salita e discesa dallo scuolabus.
- 4. Gli utenti del servizio dovranno essere saliti e discesi presso le sedi scolastiche negli orari indicati dal Servizio Pubblica Istruzione in accordo con l'Autorità scolastica. L'autista e l'eventuale accompagnatore non possono in ogni caso lasciare i minori davanti alle sedi scolastiche ove i cancelli non risultino ancora aperti.
- 5. In caso di ripetute o gravi violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato e/o delle norme di comportamento vigenti per il personale della Pubblica Amministrazione, nonché in caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità e della dignità dei passeggeri (es: molestie, fumo alla guida, stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, velocità eccessiva e pericolosa etc) segnalato all'Amministrazione e da questa accertato, l'Amministrazione, fatte salve le eventuali ulteriori conseguenze civili e penali:
  - a) applicherà la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 18 e nello schema di contratto;
  - b) potrà altresì richiedere, a suo insindacabile giudizio, la rimozione dal servizio e la sostituzione del personale. In tale caso la ditta provvede celermente a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.
- 6. In caso di segnalazioni relative all'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, su richiesta dell'Amministrazione, la ditta è tenuta a fornire idonea dichiarazione del medico competente della ditta stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, in ordine alle specifiche condizioni di salute del dipendente (es. alcolismo cronico).
- 7. La ditta è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione.

### Art. 12 - Responsabilità della ditta

- 1. La ditta aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio.
- 2. È a carico della ditta ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

massimali previsti dalla polizza del successivo art. 13, sollevando il Comune e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

- 3. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice. La ditta è pertanto responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente che, per fatto proprio dei suoi dipendenti o dei terzi suoi incaricati, potrà derivare all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento del servizio.
- 4. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a carico del Comune.
- 5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro che dovessero accadere durante l'esecuzione del servizio al personale della ditta appaltatrice o di terzi da questa incaricati, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
- 6. Per le responsabilità della ditta si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
- 7. Qualsiasi disservizio imputabile a carenza della ditta aggiudicataria, ivi compresi la carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature ed ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità della ditta stessa.
- 8. La ditta è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico, trasporto di persone.
- 9. La ditta rileva il Comune da qualsiasi azione possa essere ad esso intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione o per trascuratezza o colpa o dolo nell'adempimento dei medesimi.
- 10. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna al pagamento, senza alcun diritto di rivalsa sull'Amministrazione, di tutte le spese di qualunque entità e specie, comprese tasse e imposte, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.
- 11. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della ditta per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
- 12. La ditta si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy). In particolare, la ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza per ragioni connesse allo svolgimento del servizio, e di non utilizzarli in alcun modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il legale rappresentante della ditta è responsabile dell'osservanza di quanto sopra da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

### Art. 13 - Coperture assicurative

1. I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.), ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun mezzo utilizzato e con un massimale garantito

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

per ciascun sinistro, per persone o per danni a cose ed animali, in misura unica non inferiore per ciascun mezzo ad €.10.000.000,00 (euro diecimilioni/00),

- 2. La ditta aggiudicataria dovrà altresì stipulare apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) relativamente allo svolgimento dell'attività di trasporto scolastico per i danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli alunni e gli accompagnatori trasportati, non rientranti nei danni da circolazione coperti dalla R.C.A., con un massimale unico (per sinistro, per danni a persone e cose) di almeno € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00). L'assicurazione garantisce anche il rimborso delle eventuali spese di cura e degenza per gli utenti sopra citati.
- 3. Le suddette assicurazioni dovranno essere stipulate presso primarie Compagnie di assicurazione.
- 4. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia già in possesso di polizza assicurativa con le caratteristiche richieste dall'Amministrazione lo stesso dovrà produrre apposita appendice della suddetta polizza con espresso riferimento al presente appalto.
- 5. Le polizze, unitamente alla carta di circolazione dei mezzi utilizzati per il servizio, dovranno essere esibite all'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio del servizio.
- 6. Resta ferma l'intera responsabilità della ditta anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
- 7. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applicherà quanto allo schema di contratto e all'art. 18 del presente Capitolato.

### Art. 14 - Vigilanza sul servizio

- 1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. Ai sensi dell'art. 111 del D.L.gs. 50/2016 il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il R.U.P. o suo delegato.
- 2. Per accertare l'osservanza da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni indicate nel presente Capitolato, l'Amministrazione, tramite suoi funzionari e/o incaricati o a mezzo di apposite Commissioni potrà effettuare, senza alcun preavviso e senza che ciò sollevi la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, controlli relativi ad ogni fase attinente l'esecuzione del servizio ed in particolare:
  - a) regolare svolgimento del servizio (orari, fermate, condotta di marcia, pulizia dei mezzi etc);
  - b) documentazione relativa ai mezzi utilizzati ed alle coperture assicurative;
  - c) idoneità del personale impiegato nell'appalto;
  - d) rispetto delle norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
- 3. Tale attività di controllo potrà avvenire tramite richiesta di documentazione e/o ispezioni ai mezzi e durante i percorsi.
- 4. La ditta è obbligata a fornire agli incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo le informazioni e la documentazione utile e consentendo, in ogni momento, il loro accesso ai mezzi.
- 5. L'Amministrazione segnalerà le eventuali irregolarità alla ditta tramite e-mail, fax o PEC, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di conferma, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 18 e dallo schema di contratto, con segnalazione alle Autorità competenti.
- 6. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge e/o dal presente Capitolato.

### Art. 15 - Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà la durata dal 17/09/2018 al 16/09/2021 ed è riferito ai giorni di apertura delle Scuole sulla base del calendario scolastico.

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

Inoltre, è previsto un eventuale rinnovo di mesi 4 (quattro) che la Stazione appaltante attiverà al bisogno nelle more dell'espletamento della prossima procedura di gara.

2. L'impresa si impegna a dare corso al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula del contratto, senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva oltre i prezzi di aggiudicazione e di eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste nel presente Capitolato.

### Art. 16 - Valore presunto dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 588.705,00 oltre IVA nei termini di legge così suddivisi

L'importo dell'appalto è stato determinato come di seguito indicato:

- Costo a km del servizio per l'andata e ritorno dalle sedi scolastiche (oltre IVA 10%):
- L'importo a km. a base d'asta è pari ad €.1,95, oltre IVA, **l'importo complessivo presunto a base di gara** per i **tre** anni del servizio è stato determinato su una previsione di km giornalieri pari a 289 km compreso le gite scolastiche, trasferimenti e le attività dell'extrascuola sia estive che invernali ed è pari ad € 529.834,50 oltre IVA ai sensi di legge; non saranno ammesse offerte in aumento.
- L'importo di € 58.870,50 corrisponde all'eventuale proroga di mesi quattro che la Stazione Appaltante attiverà al bisogno nelle more dell'espletamento della prossima procedura di gara;
- 2. Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare rischi riconducibili alla normativa sopra richiamata.
- 3. L'importo stabilito per il fermo macchina in occasione delle gite scolastiche è pari ad € 20,00 per ora e non è soggetto al ribasso d'asta.
- 4. Ai sensi dell'art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo stimato della manodopera per il triennio di validità del contratto è pari a € 269.568,00 è pari al 45,79 % della spesa dell'appalto.
- 5. La Stazione Appaltante, ha stimato il costo della manodopera sulla base del CCNL "autorimesse e noleggio automezzi" relative al costo del lavoro dei/lle lavoratori/trici di settore, prendendo a riferimento una figura professionale di livello C2 per una stima di n°16.848 ore complessive di attività.

### Art. 17 - Periodo di prova

- 1. Per i primi 3 mesi (indicativamente dal 17.09.2018 al 16.12.2018) l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire all'Amministrazione di verificare la regolare e corretta esecuzione del servizio.
- 2. Durante tale periodo l'Amministrazione può a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di venti giorni. In tale eventualità spetta all'impresa il solo corrispettivo delle forniture eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

3. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione receda dal contratto essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive nel caso di impossibilità oggettiva della seconda.

### Art. 18 - Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale

- 1. Il Comune di LATERINA PERGINE VALDARNO ha aderito al "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" proposto dalla Prefettura di Arezzo.
- 2. Tale Protocollo dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto. Il contratto è soggetto ad immediata e automatica risoluzione ogni qualvolta le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo.
- 3. La presentazione dell'offerta equivale ad espressa dichiarazione di conoscenza del suddetto Protocollo da parte della ditta e di sottoscrizione di quanto segue:

Clausola n. 1 -: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 -: (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora la impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D.Lgs 6.09.2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n. 3 -: (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo) L'impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.". La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

Provincia di Arezzo Sede legale: Via Trento N. 21 – 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it

4. Le dichiarazioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall'impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto o subcontratto e la loro violazione è sanzionata con la risoluzione automatica ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.